

INTERPELLANZA

Al Ministro dell'Ambiente, del Territorio e del Mare;
Al Ministro degli Affari Regionali;

PREMESSO CHE

è stato riportata con ampio risalto di stampa l'imminente emanazione dello schema di norma di attuazione dello Statuto Speciale recante modifica del Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 (norme di attuazione dello Statuto Speciale per la regione Trentino – Alto Adige in materia di minime proprietà culturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste) in materia di prelievo venatorio;

in tale provvedimento, curato dalla Commissione dei Dodici, verrebbe contemplata la facoltà da parte delle Province Autonome di Trento e Bolzano di esercitare la deroga di caccia su specie di fauna selvatica protetta, senza alcuna limitazione e con la semplice facoltà da parte del Ministro dell'Ambiente di pronunciarsi in contrasto con le decisioni locali entro 30 giorni dalla loro adozione, condizioni che costituiscono l'adozione di un vero silenzio-assenso da parte dello Stato;

il regime di deroga dovrebbe interessare in primo luogo la specie marmotta, ma nessuna specie, anche rara, potrebbe esserne teoricamente esclusa;

nel corso del tempo numerosi sono stati i tentativi di abbattere le marmotte da parte delle Province, tentativi tutti impugnati dalle associazioni animaliste e ambientaliste, e respinti dal Tar. Analogamente è avvenuto per i provvedimenti adottati dagli amministratori locali contro faina, tasso e stambecco;

come è noto, sulla base della Carta Costituzionale, nonché dei principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, come pure, ovviamente, dalla legge nazionale numero 157/1992 in materia di tutela della fauna e regolamentazione del prelievo venatorio, le specie non ricomprese nell'elenco delle specie cacciabili – di cui all'art. 18 – sono da considerarsi “protette”, e quindi non cacciabili. A molte di esse è inoltre riconosciuto il regime di protezione speciale dalle Convenzioni internazionali e dalle norme comunitarie: in particolare la Convenzione di Berna del 1979 – “Convenzione sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa”, ratificata dall'Italia con Legge 503/1981 e la Direttiva 92/43, nota come Direttiva “Habitat” ed il suo Regolamento di attuazione D.P.R. 357/1997 e successive modifiche;

in virtù di tali principi, nel corso degli anni, il Tribunale amministrativo di Bolzano ha più volte ribadito l'illegittimità di provvedimenti della provincia che autorizzavano la “caccia in deroga” a specie protette, in considerazione e applicazione di tali norme;

la Corte Costituzionale ha ribadito la competenza esclusiva del legislatore statale, in quanto responsabile dell'attuazione ed applicazione della normativa comunitaria. Essa ha riconosciuto il valore di “Riforma economico sociale” della legge 157/1992, che è vincolante anche per le autonomie locali ed a Statuto speciale;

i pronunciamenti della Corte sono numerosi, inequivocabili, univoci. Tra le altre, si ricorda la sentenza 4.7.2003 n. 227, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge della Provincia Autonoma di Trento 9.12.1991 n. 24, nella parte in cui prevedeva specie cacciabili e periodi di caccia diversi e più ampi di quelli previsti dall'art. 18 legge 157/1992;

la legge quadro nata nel 1992, numero 157, rappresenta il recepimento delle direttive dell'Unione Europea in materia di conservazione degli uccelli selvatici (Direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE, 91/244/CEE), della Convenzione internazionale di Parigi per la protezione degli uccelli e della Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa;

il principio fondamentale della legge 157 è rappresentato da quanto sancisce l'articolo 1: "La fauna selvatica appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale";

lo schema di norma di attuazione dello Statuto Speciale, relativo alla materia venatoria, oggetto del presente atto ispettivo porrebbe con tutta evidenza il paradosso di una violazione da parte dello Stato dei principi statali stessi, che da tempo sono entrati nell'ordinamento nazionale in recepimento e attuazione del diritto comunitario e internazionale per la salvaguardia dell'ambiente; tale "deroga" dello Stato avverrebbe in assenza di qualunque legge ordinaria approvata in sede parlamentare;

il testo di cui parlano ampiamente gli organi di informazione sembrerebbe inoltre stabilire l'autentico stravolgimento degli articoli 19 e 19bis della legge nazionale 157/1992 sottraendo le Province Autonome ai vincoli posti dalla normativa quadro al fine di tutelare il patrimonio di fauna, bene indisponibile dello Stato;

né si può tacere l'improponibilità del principio del silenzio-assenso, cui ricorrerebbero le Province Autonome, inapplicabile e inaccettabile in materia di Convenzioni internazionali sulla tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, nonché di diritto comunitario

PER SAPERE

se i ministri interrogati non intendano intervenire tempestivamente per fermare un provvedimento che presenta ampi aspetti di incostituzionalità, violazione del diritto comunitario e internazionale, forte allarme sociale nell'opinione pubblica.